

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 42 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 904/2010

Deliberazione n. 42 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 904/2010 d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

la Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 120 del 19.10.1992 ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicabilità dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 (ora sostituito dal citato art. 3 del D.P.R. 383/94), sulla base di un parere richiesto al Consiglio di Stato in merito alla legittimità del ricorso al medesimo art. 81 per le opere non facenti ancora parte del patrimonio della pubblica amministrazione, ma che questa intende acquistare o locare. Nel parere in questione (n. 177/91 del 20.11.1991), il Consiglio di Stato ha affermato che appare secondario il fatto che l'intervento costruttivo venga eseguito su un immobile attualmente non di proprietà dello Stato e ad iniziativa di un altro soggetto quando l'opera risulti destinata, in modo duraturo ed esclusivo, a soddisfare le esigenze dell'amministrazione statale. Lo stesso Consiglio ha ritenuto che qualora, invece, il futuro godimento dell'immobile da parte dell'amministrazione fosse previsto solo a titolo di locazione non sarebbe ragionevole consentire una deroga alle ordinarie competenze urbanistiche per introdurre una modifica permanente dell'assetto territoriale a tutto vantaggio del soggetto privato. Il Consiglio di Stato aveva, pertanto, individuato nel carattere permanente della destinazione del bene all'uso dell'amministrazione statale il criterio in base al quale decidere circa l'ammissibilità del ricorso all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977. Nella Circolare il Ministero ha tuttavia ritenuto che "anche quando l'immobile interessato non sia di proprietà dell'amministrazione che si appresta ad utilizzarlo a fini pubblici, potrebbe farsi ricorso all'art. 81 per autorizzare interventi non conformi alla normativa vigente a condizione che - cessato l'uso pubblico - l'amministrazione o il proprietario, all'atto del rilascio, rendano l'edificio conforme alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia secondo le indicazioni comunali. La suddetta Circolare avrebbe, quindi, consentito di ricorrere alla procedura localizzativa anche per immobili da assumere in locazione in casi eccezionali per consentire l'espletamento di importanti servizi pubblici, a condizione che il proprietario del bene si impegni a renderlo conforme alle prescrizioni urbanistiche una volta cessato l'uso pubblico.